



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 24

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE BORMIO" CON IL COMUNE DI BORMIO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **06 sei** del mese di **giugno**, alle ore **17:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il vice segretario generale dottor **PIERAMOS CINQUINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Assente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 1
----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del presidente;

PREMESSO che:

- il Comitato Internazionale Olimpico ha assegnato a Milano - Cortina lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026 nell'ambito di tale evento la Valtellina assumerà un ruolo centrale nell'organizzazione della manifestazione;
- in particolare, il Comune di Bormio ospiterà le gare di sci alpino maschile tra cui le gare di discesa libera, di Super-G., di slalom gigante e la combinata alpina;
- allo scopo di promuovere e organizzare a Bormio e/o nel bormiese, attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento degli appuntamenti olimpici ed inoltre di eventi sportivi, culturali e di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possono utilmente inserirsi in una condivisa programmazione di sviluppo e valorizzazione del territorio mandamentale e provinciale, il Comune di Bormio, la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio e la Provincia di Sondrio intendono promuovere l'istituzione di una fondazione di partecipazione da denominarsi "FONDAZIONE BORMIO", individuando nell'istituto della fondazione in partecipazione il miglior strumento per perseguire gli scopi sopra descritto;

VISTO lo statuto provinciale, che prevede:

- all'art. 1 che: "la Provincia, ente locale intermedio fra i Comuni valtellinesi e valchiavennaschi, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico";
- all'art 4 c. 2 e 3 che: *"la Provincia di Sondrio, territorio interamente montano ... cura lo sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio della provincia"...* *"svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali"* e ... *"in collaborazione con le città metropolitane, i Comuni, con le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge"*;

DATO ATTO che:

- all'interno della funzione di promozione turistica di questo ente, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di ampio richiamo internazionale rafforza l'azione pubblica volta allo sviluppo socio economico dell'intero territorio provinciale, riversando benefici anche su contesti territoriali più ampi quali quello regionale;
- l'evento olimpico è pertanto il momento in cui maggiormente si manifesta questa sinergia fra amministrazioni pubbliche a livello provinciale e regionale;
- la costituzione di una fondazione in partecipazione ha anche lo scopo di demandare alla stessa la raccolta delle risorse e la gestione organizzativa degli eventi sportivi di elevata valenza nazionale o internazionale;

RICORDATO che:

- è opinione pacifica in dottrina e in giurisprudenza che l'ordinamento riconosca allo Stato e agli enti pubblici una capacità giuridica generale di diritto privato, ferme restando alcune limitazioni legali o statutarie alla possibilità di porre in essere determinati negozi e che sia ammesso di realizzare un fine pubblico anche mediante l'attività contrattuale ordinaria;
- tra le limitazioni legali vi è l'afferenza della attività di diritto privato alla sfera degli interessi la cui cura sia assegnata alla pubblica amministrazione agente;
- realizzare un fine pubblico mediante l'attività contrattuale ordinaria è ambito più ampio rispetto al soddisfacimento di un interesse generale e che, per quanto concerne l'argomento in trattazione, l'attività di promozione, organizzazione e realizzazione di eventi sportivi di ampio richiamo internazionale ha indubbio positivo riflesso sul soddisfacimento dell'interesse generale alla promozione socio-economica del territorio, ancorché tale attività possa essere svolta al di fuori del perseguimento di uno specifico interesse generale e con modalità tipiche di soggetti che non perseguono il soddisfacimento di interessi generali, in quanto la finalità pubblica può trovare soddisfacimento in via indiretta anche attraverso lo svolgimento di attività da parte di soggetti che perseguano in via diretta scopi propri secondo le modalità proprie della sfera privata;
- tuttavia, tale scelta operativa è condizionata dai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni fissate dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche dai quali la giurisprudenza contabile ha ricavato i seguenti principi:
 - [...] *In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, l'ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio ... dell'ente in considerazione all'utilità che l'ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l'ente*

stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio. Altrettante cautele dovranno essere adottate ... relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne il controllo efficace e l'applicazione puntuale dell'art. 4, comma 6, del DL. 95/2012. (Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, sez. Controllo, 22 /2019/PAR);

• “[...] la Sezione ribadisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l'art. 21, comma 3-bis, d.lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell'ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016. (Corte dei Conti per il Veneto, sez. Controllo, deliberazione n. 130/2020/PAR);

ATTESO che, in applicazione dei richiamati principi, è da ritenere consentito per questo ente il finanziamento della spesa relativa alla sola costituzione della citata fondazione in partecipazione mediante la partecipazione al fondo di dotazione con esclusione, invece, della possibilità di finanziare eventuali perdite gestionali;

RITENUTO, sulla base di tali premesse di partecipare, unitamente al Comune di Bormio ed alla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, alla costituzione della fondazione denominata “FONDAZIONE BORMIO”, prevedendo il solo finanziamento nella misura di € 120.000,00 del fondo di dotazione, con espressa esclusione di ulteriori finanziamenti;

RITENUTO inoltre che le sopra indicate condizioni diano compiutamente conto della verifica che dal finanziamento della spesa relativa alla costituzione della “FONDAZIONE BORMIO” non derivi per la Provincia un “depauperamento del patrimonio in considerazione all'utilità che l'ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l'ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio”;

RICHIAMATI gli articoli 14-42 del codice civile relativi alla disciplina delle associazioni, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati, e in particolare l'art 14 che precisa che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico;

VISTI lo schema di atto costitutivo della “FONDAZIONE BORMIO” e lo schema di statuto della stessa, composto da n. 18 articoli, all'uopo predisposti dal notaio Giandomenico Schiantarelli di Tirano – che in considerazione della rilevanza che l'ambito operativo della costituenda fondazione avrà sul tessuto socio economico provinciale ha ritenuto di non richiedere onorari per la propria attività professionale - che in copia vengono allegati al presente atto;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte nonché verificata la coerenza con i programmi di governo di questa amministrazione, di aderire alla costituzione della “FONDAZIONE BORMIO”, condividendone statuto e finalità;

DATO ATTO che la costituzione della fondazione in qualità di socio fondatore ordinario comporterà per questo ente il conferimento di una quota € 120.000,00;

DATO ALTRESÌ ATTO che è stato svolto un approfondimento istruttorio volto a valutare i presupposti e motivazioni del presente atto;

ESAMINATA la bozza di statuto della costituenda fondazione e rilevato che:

- la fondazione persegue le finalità di organizzazione generale degli eventi sportivi di valenza nazionale o internazionale da svolgersi nella località turistica di Bormio, della relativa logistica, dei trasporti e delle singole competizioni;
- la fondazione è dotata di un proprio patrimonio (art. 8 dello statuto);
- è previsto che il patrimonio venga incrementato dai successivi apporti acquisiti a qualsiasi titolo dalla fondazione;
- sono disciplinati gli organi della fondazione con il relativo riparto di competenze, (art. 9);
- è prevista la possibilità di nominare un direttore generale (art. 14 dello statuto);
- sono previsti l'estinzione e lo scioglimento della fondazione (art. 17 dello statuto);

CONSIDERATO che, in tema di partecipazione da parte degli enti locali alle fondazioni, gli orientamenti della Corte dei Conti in sede di controllo sono costanti nell'affermare che la partecipazione è possibile qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- coerenza con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli enti locali;
 - sufficienza del patrimonio della fondazione;
 - possibilità di erogazione di contributi solo a fronte di apposite convenzioni di servizio;
-

- certezza dell'eventuale impegno finanziario dell'ente locale;
- esclusione della possibilità di finanziare con risorse pubbliche eventuali perdite gestionali;

CONFRONTATA la bozza di statuto con gli orientamenti della magistratura contabile innanzi riportati e verificata la coerenza normativa e statutaria con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alla Provincia di Sondrio, cui è riconosciuta la specificità di cui ai commi 52 e 57 e da 85 a 97 della legge n. 56 del 2014;

RILEVATO che:

- per quanto attiene alla sufficienza del patrimonio della fondazione, si ritiene congrua la previsione di cui all'art. 8 della bozza di statuto;
- per quanto attiene la certezza dell'impegno finanziario dell'ente locale, l'art. 8 della bozza di statuto fissa il contributo dovuto dagli enti e nel presente atto si intende esprimere come atto di indirizzo che il rappresentante della Provincia di Sondrio potrà impegnare l'ente nella misura massima dallo stesso determinata, garantendo così che non possa eccedere dalle capacità di bilancio;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia è iscritta la previsione di spesa di € 120.000,00 per l'esercizio 2023, a copertura dell'impegno finanziario nei rapporti con la fondazione;

ATTESO che la fondazione non è costituita per soddisfare specificatamente esigenze di "interesse generale" in quanto il suo ambito operativo è coerente con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alle pubbliche amministrazioni fondatrici ma non comporta trasferimento alla fondazione di "funzioni" istituzionali proprie delle stesse, le cui comunità amministrate ricevono un vantaggio indiretto dalla partecipazione attraverso le attività proprie della fondazione, le cui ricadute hanno un indiscusso valore di promozione socio economica del territorio provinciale e della sua economia;

RITENUTO, pertanto, di formalizzare con il presente provvedimento la costituzione, in qualità di socio fondatore ordinario con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, della "FONDAZIONE BORMIO", approvando il relativo statuto allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n.3 del d.lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Songini: chiede il motivo per cui nella proposta di deliberazione in discussione siano riportati i nominativi dei soli soci fondatori e non quelli dei soci onorari della fondazione.

Chiede altresì, considerati i punti successivi all'ordine del giorno del consiglio odierno, se non vi è il rischio di una sovrapposizione di funzioni tra la costituenda fondazione e la nuova azienda speciale della Provincia a cui si prevede di affidare compiti di promozione territoriale.

Pedrin: spiega la differenza tra le due tipologie di soci: fondatori ordinari e onorari.

Presidente: specifica che i soci fondatori (tra i quali la Provincia), a differenza di quelli onorari, concorrono al conferimento del capitale della fondazione.

In merito alle funzioni dichiara che non vi è alcun rischio di sovrapposizioni poiché la costituenda fondazione nasce su apposita richiesta da parte della Fondazione Milano - Cortina per la gestione degli specifici eventi delle olimpiadi invernali che si svolgeranno in Comune di Bormio.

Pedrin: rimarca che la nuova fondazione si dovrà occupare della gestione dei singoli eventi. Una necessità per Bormio, tant'è che ancor oggi non vi è alcun soggetto specifico che ad esempio gestisce le gare di coppa del mondo. E' tuttora la FISJ che direttamente se ne fa carico.

Per questo motivo la Fondazione Milano Cortina ha espressamente manifestato questa esigenza per la gestione degli eventi olimpici.

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 9 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 9 |
| * favorevoli | n. | 9 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di costituire, in qualità di socio fondatore ordinario con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE BORMIO" per le motivazioni in premessa illustrate e che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di approvare lo schema di atto costitutivo della "FONDAZIONE BORMIO" e lo schema di statuto della stessa, composto da n. 18 articoli, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di conferire al fondo di dotazione iniziale della costituenda fondazione di partecipazione l'importo di € 120.000,00 e di formulare espressa esclusione di ulteriori finanziamenti, demandando a successivi atti l'impegno e la liquidazione a favore della fondazione medesima;
4. di dare mandato al presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ad intervenire all'atto notarile di costituzione autorizzandolo alla sottoscrizione dell'atto anche nell'eventualità che risulti necessario apportare eventuali modifiche non rilevanti al testo definitivo dell'atto stesso;
5. di prevedere che il rappresentante della Provincia all'interno della fondazione osservi i seguenti indirizzi:
 - relazionare, periodicamente ed almeno una volta all'anno, all'Amministrazione provinciale in ordine all'andamento della gestione della fondazione, allo scopo di consentire una migliore valutazione della situazione e l'eventuale adozione degli atti di competenza dei membri fondatori ordinari previsti dallo statuto;
 - segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali azioni o attività proposte dalla Fondazione Bormio non coerenti con gli indirizzi programmatici provinciali;
6. di dare atto che la fondazione non è costituita per soddisfare specificatamente esigenze di "interesse generale" in quanto il suo ambito operativo è coerente con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alle pubbliche amministrazioni fondatrici ma non comporta trasferimento alla fondazione di "funzioni" istituzionali proprie delle stesse.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
• * favorevoli	n.	9
• * contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di procedere con sollecitudine all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario
CINQUINI PIERAMOS
F.to digitalmente